

Città di SEGRATE Provincia di MILANO	CC /09/2021	Data 08-03-2021
---	--------------------	---------------------------

Oggetto: Approvazione aliquote e detrazioni IMU anno 2021

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
(Estratto del verbale della seduta del 08-03-2021)

L'anno duemilaventuno, addì 8 del mese di marzo, alle ore 20:42, in modalità videoconferenza, secondo quanto disposto dal D.L. n.18 del 17/03/2020, convertito in L. n.27 del 24/04/2020, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria - seduta di 1^a convocazione.

Svolge le funzioni di Segretario, Patrizia Bellagamba– Segretario Generale.

Il Presidente, Gianluca Poldi, assume la presidenza e, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Partecipano alla trattazione dell'argomento i Sigg.ri:

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
MICHELI PAOLO GIOVANNI- SINDACO	SI	
CORAGLIA GRETA	SI	
STROZZI LUCA	SI	
VALLONE TOMMASO	SI	
QUAGLIA PIETRO	SI	
LIMENTANI FRANCESCA MARIA	SI	
VEZZONI GIULIA MARIA		SI
FERRANTE GIUSEPPE	SI	
PIGNATARO ALESSANDRO	SI	
MICHELLI ELENA	SI	
BERSELLI RENATO DEMETRIO	SI	
TETTAMANZI SARA	SI	
POLDI GIANLUCA	SI	
GRIGUOLO MARCO		SI
FIGINI FEDERICO	SI	
SIRTORI LUCA	SI	
DE FELICE NICOLA	SI	
LA MALFA ANTONINO	SI	
VIGANO' ROBERTO	SI	
CARANDINA MARCO	SI	
ALDINI LAURA	SI	
TREBINO MARCO		SI
GOCILLI MAURO	SI	
AURICCHIO CARMINE	SI	

Sono altresì presenti gli assessori: Di Chio Francesco, Achilli Livia, Bellatorre Guido, Bianco Barbara, Caretti Antonella, Dalerba Damiano e Stanca Luca;

...Discussione ... omissis ... per la stessa si fa riferimento al processo verbale dell'adunanza, registrato in audio-video durante il dibattito, disponibile su <https://www.youtube.com/watch?v=zyEvtkd24Hg>

Illustra il punto l'assessore Stanca.

Alle ore 21:00 si collega il consigliere Griguolo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2019 n.160, ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783, che ha istituito la nuova imposta IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020 con superamento della TASI e contestuale abrogazione della previgente disciplina IUC-IMU e IUC-TASI;

TENUTO CONTO che i presupposti della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

RICHIAMATI pertanto i commi da 739 a 783 dell'art.1 della Legge 27dicembre 2019, n.160 aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;

VISTI in particolare il comma 776 della norma sopra citata, in base al quale "*per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei commi da 738 a 775 si applicano i commi da 161 a 169 dell'articolo 1 della Legge 27/12/2006, n. 296*" e del comma 782 ,in base al quale restano ferme le disposizioni dell'art.1, comma 728, della Legge 27/12/2017, n.205, nonché dall'art.38 del D.L. 26/10/2019, n.34, convertito con modificazioni dalla Legge n.58/2019 e le disposizioni del D.Lgs.n.504/1992 direttamente o indirettamente richiamate dalla L.n.160/2019;

RICHIAMATO il Regolamento per l'applicazione dell'IMU adottato con delibera di Consiglio comunale n.23 del 20/07/2020;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO che, ai sensi della sopraddetta norma:

- a) l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;
- b) sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;
- c) conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;
- d) l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D", che resta pari allo 0,76%;
- e) viene fissata l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento,

mediante deliberazione del consiglio comunale. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare destinata ad abitazione principale (Categorie A/1, A/8 e A/9) e per le relative pertinenze, si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si è verificata. La suddetta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati aventi le stesse finalità degli IACP;

f) le altre aliquote di base sono individuate come segue:

- per i fabbricati per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;
- per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento. predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette
- di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- l'aliquota di base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, con la possibilità per i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

RICHIAMATI:

- l'art.1 del comma 756 della L. n.160/2019 il quale dispone che a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
- l'art.1 comma 757 della Legge n.160/2019 prevede che qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;
- la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 che ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere dall'anno d'imposta 2021, in particolare ha precisato *“solo da tale anno e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante”*.

EVIDENZIATO che alla data di presentazione della presente proposta di deliberazione il Ministero dell'Economia e delle finanze non ha ancora emanato il decreto di approvazione del prospetto delle aliquote IMU di cui al sopracitato comma 757 che, a decorrere dal 2021, avrebbe dovuto costituire parte integrante della deliberazione con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale

ESAMINATA la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.3/DF del 18/5/2012 la quale evidenzia che *“il comune, nell’esercizio della sua autonomia regolamentare, può esclusivamente manovrare le aliquote, differenziando le sia nell’ambito della stessa fattispecie impositiva, sia all’interno del gruppo catastale, con riferimento alle singole categorie. Si deve, comunque, sottolineare che la manovrabilità delle aliquote deve essere sempre esercitata nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione”*

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 20/07/2020 – esecutiva ai sensi di legge – con la quale sono state approvate le aliquote e detrazioni IMU per l’anno 2020, come di seguito riportate:

descrizione fattispecie	aliquota %	detrazione
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (una per ciascuna categoria catastale C/2-C/6-C/7). L’aliquota si applica anche agli immobili A/1, A/8/ e A/9 equiparati all’abitazione principale ai fini IMU, ai sensi di quanto disposto dall’art.1 commi 740 e 741 lettera b) e c) della Legge 160/2019 e dal Regolamento IMU del Comune di Segrate	0,6	€ 200,00
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art.9 comma 3 bis del DL 557/93 convertito con modificazioni dalla L.133/94	0,1	
Unità immobiliari appartenenti alla categoria del gruppo catastale “Negozzi e botteghe” – categoria catastale C/1	0,95	---
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D	1,06 (0,76 gettito allo Stato 0,30 gettito al Comune)	---
Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0,25	
Unità immobiliari non rientranti nelle categorie precedenti	1,06	---

VISTO l’art.1 co.48 -599 della Legge 30 dicembre 2020, n.178 che in merito all’IMU ha previsto:

“48. A partire dall’anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, l’imposta municipale propria di cui all’articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi”

“599. In considerazione degli effetti connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, per l’anno 2021 non è dovuta la prima rata dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:

a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;

b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi,

come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;

d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate”

ANALIZZATO il bilancio per l'esercizio 2021 e valutata la necessità di adottare le misure necessarie a mantenere costanti le entrate correnti di natura tributaria, quale parte integrante e sostanziale della complessiva manovra tributaria iniziata con l'esercizio finanziario 2017, nell'ambito della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243-bis del D.Lgs. n.267/2000 a cui il Comune ha fatto ricorso con le deliberazioni consiliare n.ri 1/2017, 19/2017 e 21/2017;

VALUTATO che, al fine di assicurare il perseguimento del riequilibrio finanziario pluriennale sopra citato, è necessario confermare integralmente anche per l'esercizio 2021 la stessa imposizione fiscale 2020 come da prospetto sopra riportato;

DATO ATTO che ai sensi dell'articolo 6 del D.L. 16/2014, il gettito presunto IMU per l'esercizio 2021 pari a € 11.950.000,00=, è stato allocato nella posta di bilancio 2021 al netto della quota trattenuta per alimentare il Fondo di solidarietà comunale, calcolata per l'esercizio 2021 in € 1.994.579,00= (dato Ministero dell'Interno – Direzione Centrale Finanza Locale – al 15/02/2021);

VISTI:

- l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare generale delle Province e dei Comuni in merito alle proprie entrate, anche tributarie;
- l'art. 172, comma 1, lettera c), del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, ove prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione “*le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi*”;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (*Legge finanziaria 2007*) ove dispone: “*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.*”;

VISTO che il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per l'anno 2021 da parte degli Enti Locali territoriali è stato differito al 31 Marzo 2021 con Decreto del Ministro dell'Interno del 13 gennaio 2021 (G.U. Serie generale n.13 del 18/01/2021);

DATO ATTO che ai sensi del comma 767 dell'art.1 Legge 160/2019 “*Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso*

anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente”.

ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, espresso dal Dirigente della Direzione Servizi di Staff, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 – allegato;

DATO ATTO che la presente proposta deliberativa è stata esaminata dalla Commissione Consiliare Permanente “Bilancio e Controllo”, nella seduta del 23/02/2021;

VISTO lo Statuto Comunale vigente;

CON VOTI n. **15** voti favorevoli, n.**08** voti contrari (Sirtori, De Felice, La Malfa, Viganò, Carandina Aldini, Gocilli e Auricchio) e n.**zero** astenuti su n. 23 Consiglieri presenti e votanti, resi per appello nominale, esito riconosciuto e proclamato dal Presidente

DELIBERA

1) per le motivazioni e valutazioni in premessa esposte, che si intendono qui integralmente riportate ed approvate del dispositivo del presente provvedimento, al fine di assicurare il perseguimento degli obiettivi del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato con le deliberazioni consiliari n.ri 1/2017, 19/2017 e 21/2017, di confermare per l'anno 2021 le seguenti aliquote e detrazioni IMU, ai sensi delle disposizioni di cui all'art.1 commi 738 e seguenti della Legge n.160/2019 come di seguito riportate:

descrizione fattispecie	aliquota %	detrazione
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (una per ciascuna categoria catastale C/2-C/6-C/7). L'aliquota si applica anche agli immobili A/1, A/8/ e A/9 equiparati all'abitazione principale ai fini IMU, ai sensi di quanto disposto dall'art.1 commi 740 e 741 lettera b) e c) della Legge 160/2019 e dal Regolamento IMU del Comune di Segrate	0,6	€ 200,00
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.9 comma 3 bis del DL 557/93 convertito con modificazioni dalla L.133/94	0,1	
Unità immobiliari appartenenti alla categoria del gruppo catastale “Negozii e botteghe” – categoria catastale C/1	0,95	---
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D	1,06 (0,76 gettito allo Stato 0,30 gettito al Comune)	---
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0,25	
Unità immobiliari non rientranti nelle categorie precedenti	1,06	---

2) Di dare atto che

- l'art.1 del comma 756 della L. n.160/2019 dispone che a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
- la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere

dall'anno d'imposta 2021, in particolare ha precisato *“solo da tale anno e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante”*;

- alla data di presentazione della presente proposta di deliberazione il Ministero dell'Economia e delle finanze non ha ancora emanato il decreto di approvazione del prospetto delle aliquote IMU di cui al sopracitato comma 757 che, a decorrere dal 2021, avrebbe dovuto costituire parte integrante della deliberazione con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale

- 3) Di demandare alla competente Sezione “Gestione risorse economiche e finanziarie” la trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per la pubblicazione sul sito informatico del Ministero ai sensi delle vigenti disposizioni richiamate in premessa.
- 4) Di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Successivamente, data l'urgenza ed in contesto di piena continuità dell'azione amministrativa locale, con n. **15** voti favorevoli, n.**08** voti contrari (Sirtori, De Felice, La Malfa, Viganò, Carandina Aldini, Gocilli e Auricchio) e n.**zero** astenuti su n. 23 Consiglieri presenti e votanti, resi per appello nominale, esito riconosciuto e proclamato dal Presidente, si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, c. 4, D.lgs. 267/2000.

Il Consiglio Comunale ha approvato.



Città di Segrate

MODULISTICA		
P02/b	MD03	Rev. 1 del 27/10/2017

DIREZIONE SERVIZI DI STAFF

Sezione Gestione Risorse Economiche e Finanziarie

PARERE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto	Approvazione aliquote e detrazioni IMU anno 2021
---------	--

Preso atto dell'istruttoria predisposta dalla Sezione Risorse Economiche e Finanziarie, nonché delle verifiche contabili effettuate dalla Ragioneria Comunale, si esprime, per quanto di competenza, parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica e contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Segrate 17/02/2021

DIRIGENTE

FABRIZIO GIOVANNI DOMENICO ZORDAN

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale
(art. 24 D.Lgs. n. 82/2005)*

Ente certificato:



ISO 9001:2015

Palazzo Comunale
via I Maggio 20090 - Segrate
Telefono 02/26.902.1 Fax 02/21.33.751
C.F. 83503670156 - P.I. 01703890150

Letto, confermato e sottoscritto ai sensi di legge.

IL PRESIDENTE
DR. GIANLUCA POLDI

IL SEGRETARIO GENERALE
DR. SSA PATRIZIA BELLAGAMBA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale
(art.20 – comma 3 – e art.24 D.lgs. n. 82/2005)

Si certifica che questa deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune dal 11/03/2021 al 26/03/2021.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, pubblicata all'Albo pretorio a norma di Legge, diverrà esecutiva in data 21/03/2021, ai sensi dell'art 134 – 3° comma , del D.lgs. 18.8.2000, n. 267.